



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 Del 23-03-16

Oggetto: NOMINA DELL'UFFICIO RESPONSABILE PER IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE INERENTE I TRIBUTI COMUNALI.

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 18:30, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MAESTRONI SERGIO ROMEO	SINDACO	P
BOSANI ANGELO	VICE SINDACO	P
MIRRA GIANLUCA	ASSESSORE	P
Degani Fabio	ASSESSORE	P
BOSANI SUSI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE GAIERA GAETANO CARLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediat. eseguibile	S		



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 -

Oggetto: NOMINA DELL'UFFICIO RESPONSABILE PER IL RECLAMO E LA
MEDIAZIONE INERENTE I TRIBUTI COMUNALI.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Il Responsabile del Settore interessato
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



Il Responsabile del Settore Finanziario
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'



Il Segretario Comunale
Folli Alberto



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

Visto il decreto legislativo n. 156 del 24.09.2015, "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 23 del 11.03.2014, in vigore dal 01.01.2016, il quale contiene, tra le moltissime modifiche al contenzioso tributario, novità importanti in materia di reclamo e mediazione;

Considerato che: - con l'articolo 9, comma 1, lettera l) della predetta norma si sostituisce l'articolo 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario; - con le modifiche al comma 1, dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, da parte del succitato articolo 9, fermo restando la soglia di ventimila euro per accedere al reclamo, si chiarisce che:

1. il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo;
2. esso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
3. il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato);

Evidenziato che

- in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
- viene, altresì, statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, enumerate all'articolo 2, comma 2, primo periodo del medesimo D.Lgs. 546/1992 (controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale);
- rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori;
- il comma 2 art. 12 D.Lgs. 546/1992 di cui al precedente punto ribadisce l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 17-bis D.Lgs.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

- 546/1992 (novanta giorni dalla notifica del ricorso).Ove la Commissione rilevi che la costituzione è avvenuta in data anteriore, l'effetto è di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
- le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
 - l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In tal modo si intende consentire al contribuente, ove la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo;
 - viene fissato uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;
 - la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Le norme in esame su reclamo e mediazione sono estese, per quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997;

Preso atto che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (ICI, IMU, TARI, TASI, COSAP, ICP, ecc.);
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'ente lo consente, si deve individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare la proposta di mediazione, competenze che, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, nessuno normalmente ha, se non lo stesso Ufficio Tributi;
- tale soluzione, sebbene poco conforme alla ratio dell'istituto (il soggetto impositore non dovrebbe fare anche da "mediatore", perché si troverebbe a mediare anche con se stesso), pare però conforme al testo della norma, che impone l'individuazione di "strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili ... compatibilmente con la propria



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

- struttura organizzativa", il che significa che viene accettata anche la soluzione inversa, cioè che ad occuparsi della pratica sia la stessa struttura che ha emanato l'atto, a seguito della ristretta struttura organizzativa;
- alla luce delle premesse suesposte, non si intende individuare una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con la propria struttura organizzativa;

Ritenuto quindi di nominare Funzionario Responsabile del reclamo e della mediazione per i tributi locali, il responsabile del Settore Affari generali e finanziari;

Richiamato il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 5 del 4 gennaio 2016 di Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa sino al 31.12.2016 al dott. Gaetano Carlo Gaiera;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile del Reclamo e della Mediazione per i tributi locali al Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi deliberazione n. 37 del 29 marzo 2000;

Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale;

Preso Atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

Visti: - il vigente T.U. sulle autonomie locali; - il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 114/195;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari generali e finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il parere del Segretario Comunale, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Gaetano Carlo Gaiera, quale Funzionario Responsabile per il Reclamo e la Mediazione inerenti i tributi comunali;



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

2. Di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica di eventuali reclami e mediazioni interessanti i tributi comunali;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAESTRONI SERGIO ROMEO




IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
GAIERA GAETANO CARLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n. 379 e sul sito internet istituzionale di questo Comune il giorno 1 maggio 2016 e che la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pregnana Milanese, li 1 maggio 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione non assoggettata al controllo preventivo di legittimità e' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pregnana Milanese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE